

QUALE STATUTO DEI LAVORI?

di Tommaso Germano

Non è trascorso molto tempo dal giorno in cui - sempre attraverso le pagine di questo *"Bollettino"* - Rivista telematica del Centro Studi (diritto dei lavori) - il sottoscritto enunciava il singolare *"anelito"* di nuove Relazioni industriali, collegato agli eventi degli stabilimenti della FIAT di Melfi e di Pomigliano d'Arco.

E' di questi giorni la notizia della *"pausa di riflessione"* - necessaria rispetto alla pretesa della stessa Società di sottoscrivere un contratto aziendale per Mirafiori - completamente *"svincolato"* dal C.c.n.l. dei metalmeccanici. La pretesa è apparsa tale che anche le OO.SS. che nelle precedenti occasioni avevano fornito la propria adesione, non hanno potuto fare a meno di palesare le proprie perplessità e ritenere che fosse opportuno interrompere - momentaneamente - la trattativa.

La cosa non è senza significato in quanto nella presente evenienza al tavolo delle trattative era presente anche la FIOM-CGIL e, solo pochi giorni prima (l'11 novembre 2010), le OO.SS. avevano formulato opinioni contrastanti in merito al c.d. Statuto dei lavori, che - ad avviso del Ministro del lavoro - *"... vuole arricchire la capacità delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di adattare reciprocamente le ragioni del lavoro e delle imprese nelle aziende e nei territori"* (!)

Se a questo si aggiunge che, nello stesso arco di tempo, ha visto la nascita la L.183/2010 (collegato-lavoro alla Legge finanziaria 2010) e, in data 17 novembre 2010, è stato consegnato alle parti sociali il parere della Commissione consultiva permanente per la salute in tema di stress lavoro-correlato, si può agevolmente comprendere quali venti di *"restaurazione"*

(?) stanno attraversando l'intero mondo del lavoro.

Le tematiche sono di tale rilievo da meritare di essere esaminate in sedi diverse e con approfondite individuali riflessioni.

Non appare superfluo enunciare - sin da questo momento - che, pur apparendo di portata istituzionale diversa, paiono tutte indirizzate ad un unitario picco di *"autoritarismo"* che non nasconde (e non cerca neanche di farlo!) una matrice comune.

Lasciando - quindi - a prossime occasioni di formulare valutazioni in merito allo stress lavoro correlato e alle *"nuove"* relazioni sindacali della FIAT, appare importante interessarsi - in questa sede - del c.d. nuovo statuto per il lavoro.

Immediato ritorna alla mente il ricordo che, quasi nello stesso arco di tempo (in data 20/11/2009), la Prima Cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, il Centro Studi di Bari in Diritto del lavoro, la Associazione ADAPT di Modena hanno organizzato un seminario di studi sul tema *"Dallo Statuto dei lavoratori ... verso la Statuto dei lavori"*, in ricordo del prof. Gino GIUGNI.

Fruendo di Antonio Belsito, quale moderatore, Michele Tiraboschi, Gaetano Veneto ed il sottoscritto hanno cercato di illustrare, muovendo da angolazioni prospettiche diverse, quanto fondato fosse il fondamento scientifico delle constatazioni del prof. Giugni che lo Statuto dei lavoratori - a quarant'anni dalla sua emanazione - mostrasse la necessità di un più recente intervento normativo che tenesse conto della più recente organizzazione del lavoro e delle mutate condizioni culturali e sociali.

Detto - del tutto - incidentalmente, molto apprezzato dai partecipanti al Convegno è stato l'intervento di alcuni degli iscritti al primo Master di I livello in tema di mobbing, i quali hanno cercato di illustrare come la stessa patologia del mobbing possa essere preventivamente combattuta attraverso una puntuale riproposizione dei diritti e dei doveri dei "conviventi" nei luoghi di lavoro.

Senza voler - qui - riproporre i contenuti della relazione del sottoscritto, non posso fare a meno di non ricordare:

- a) di aver - personalmente - posto il problema (poco tempo dopo la "riscrittura" dell'art. 409 c.p.c.) di quale fosse il motivo (sociale e giuridico) per il quale il legislatore avesse assegnato al Pretore del lavoro la "competenza funzionale" a dirimere le controversie relative ad "agenti, rappresentanti di commercio, collaborazioni continuative e coordinate di carattere personale";
- b) che - da tale riflessione - aveva avuto origine il c.d. "lavoro parasubordinato" (grazie all'illustre lavoro monografico di Giuseppe Santoro Passarelli);
- c) che - negli anni successivi al 1973 - mentre poche attività lavorative (si pensi ai rappresentanti di case farmaceutiche, definite dal 1978 "informatori medico scientifici") erano riusciti ad "atingere" l'area di tutela del contratto collettivo di lavoro e, per conseguenza, (in quanto lavoratori subordinati) dello Statuto dei lavoratori, molte altre (si pensi ai "produttori di contratti RAI") che fruivano di contratto collettivo (in quanto, un tempo, lavoratori subordinati) si erano visti "dotare" di "autonomia" (mistificata) per esclusive determinazioni organizzative aziendali;
- d) che, a seguito di una particolare morfologia delle "esternalizzazioni" un numero - sempre più cospicuo - di collaborazioni continuative e coordinate di carattere personale avevano conosciuto protrazioni (anche per decine di anni) tra c.d. liberi professionisti e imprese dei più svariati

settori produttivi (si pensi alle aziende di credito o alle c.d. pubbliche amministrazioni);

- e) che non poteva costituire oggetto delle riflessioni di quel Seminario quante volte i "blocchi di assunzioni" (legislativamente previsti) fossero stati "elusi" attraverso co.co.co. o l'utilizzazione di cooperative di produzione e lavoro;
- f) che - in epoca più recente - non poteva apparire senza significato che il legislatore avesse ritenuto di dover sottolineare che il "Lavoro a progetto" fosse un "lavoro autonomo" e che la stessa definizione di "lavoro parasubordinato" dovesse cominciare ad essere stralciata dal ns. assetto normativo;
- g) che, al contrario, in altri Paesi (come la Spagna, cfr. L.11/7/2007 n. 20) si era avviato un profondo ripensamento sui "riferimenti costituzionali che non hanno motivo di essere circoscritti al lavoro dipendente", dando vita ad uno "Statuto del lavoro Autonomo".

La conclusione - nella circostanza - è stata che l'ampiezza del tema avrebbe meritato ulteriori momenti seminariali di riflessione.

A distanza di appena un anno, la "sollecitazione" del Ministro del lavoro ad una "attenta partecipazione delle parti sociali" ad una "riforma destinata a segnare la stessa Costituzione materiale del Paese" lascia molto interdetti e consapevoli della inutilità delle osservazioni, avanzate all'atto del primo apparire del Piano triennale per il lavoro.

Senza voler reiterare - in questa sede - valutazioni critiche - all'epoca - già avanzate, non si può fare a meno di osservare che la stessa "distonia" tra le ipotesi culturali di partenza e le soluzioni, che vengono avanzate, sta a significare obiettivi (inconfessati?) ben più modesti rispetto a quanto - apparentemente - dichiarato.

La critica più immediata (e più diretta) è che si assiste ad un ulteriore tentativo di "abrogare" (di fatto) le garanzie della "tutela reale" del posto di lavoro e di

istituzionalizzare una organizzazione “precaria” dei posti di lavoro.

Al di là della rigidità della valutazione, appena formulata, il giudizio complessivo non può che attingere alla manifesta mediocrità.

Ed infatti, se non si può che convenire sulla ovvia considerazione dell’esistenza di un solco (sempre più) profondo tra il mercato del lavoro istituzionale e una “*economia informale governata da rapporti di lavoro grigi che progressivamente degradano nel sommerso totale*”, non si può assentire che la soluzione possa essere rinvenuta nell’ “*...vintroduzione di assetti regolatori maggiormente duttili e la definizione di diritti universali e di tutela di matrice promozionale*”(!)

A voler essere “scolastici”, sarebbe apparsa diversamente opinabile la Relazione di accompagnamento del Ministro del lavoro sol che la individuazione di diritti universali (di rilevanza costituzionale e coerenti con la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea) avesse preceduto (in collocazione sistematica e politica) gli “*assetti regolatori maggiormente duttili*” e le “*tutele di matrice promozionale*”.

Torna - purtroppo - alla mente che i “*diritti universali*” (di cui trattasi) sono stati - più volte - individuati: nella “*giusta retribuzione*”, nella “*formazione permanente*” (coerente con i fabbisogni aziendali), nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Al di là della “oggettiva” limitatezza dei “*diritti universali*”, individuati - da tempo - dal Ministro del lavoro, appare - altrettanto - limitato il numero dei soggetti, considerati meritevoli di protezione: nei fatti, si tratterebbe dei lavoratori dipendenti, delle collaborazioni a progetto, in regime di “*monocommitenza*”.

In realtà, punto centrale degli interessi “*in campo*”, al di là della semplificazione della normativa esistente, appare la “*devoluzione*” alla contrattazione collettiva delle tutele non ricomprese nel nucleo dei diritti universali.

Si tratta di un obiettivo di considerevole entità, che - allo stato -

appare di complessa (e quasi impossibile) attuazione, indirizzata “*... alla definizione di assetti di tutele variabili a livello territoriale, settoriale o aziendale anche in deroga alle norme di legge, valorizzando altresì, mediante norme promozionali e di sostegno, il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali*”(!).

In conclusione, superflue le reiterazioni di quanto si è riproposto in precedenza, non si può che considerare che lo Statuto dei lavori, presentato alle parti sociali, è tutt’altro rispetto a quello auspicato e che con la sua attuazione avrebbe fornito “*libertà e dignità nei luoghi di lavoro*” a quanti vi operano.

Al solito, la montagna ha partorito